

REGISTRO N. _____

**SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI
COMUNALI - ANNO 2019:**

CIG: 7890700B9F

L'anno duemiladiciannove il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso la sede comunale, corso Vallisneri n. 6, Scandiano (RE), tra i signori:

1. **MATTEO NASI** nato Scandiano il 11/10/1979, che agisce nel presente atto in qualità di Dirigente III settore "Uso e assetto del territorio" del Comune di Scandiano con sede in corso Vallisneri n. 6, Scandiano (RE),, Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n. _____, di seguito per brevità denominato Comune;

2. _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, Legale Rappresentante della ditta _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Impresa che rappresenta, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta ditta, con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Esecutore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato il progetto inerente il "*Servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi comunali: annualità 2019*" ed è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui sopra con procedura aperta mediante piattaforma elettronica Sater di Inter-center per un importo a base d'asta di Euro 164.355,94 di cui Euro 3.287,12 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione n. ____ del _____, la

gara è stata aggiudicata all'Appaltatore, con un ribasso del ___ % per un importo contrattuale di Euro _____, di cui Euro 3.287,12 per oneri della sicurezza;

- a seguito dell'esito dei controlli l'aggiudicazione è divenuta efficace
 - con determinazione. n. ___ del _____, sulla base delle risultanze di gara, i servizi sono stati affidati all'Appaltatore ed è stato stabilito di procedere con la stipulazione del contratto;
 - l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno _____ e che, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;
- tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Oggetto e durata del contratto

1. Il Comune di Scandiano, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo al "*Servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi comunali - anno 2019*" indicati anche, per brevità, "servizi", così come indicato e dettagliato e nella documentazione di gara di cui al successivo art. 5.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

3. L'esecuzione dei servizi oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3- Importo dei servizi e corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Scandiano. all'Appaltatore, corrispondente all'importo dei servizi diminuito del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro _____ per servizi oltre Euro 3.287,12 per oneri per la sicurezza, (I.V.A. esclusa).

2. Il corrispettivo è dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore.

3. Il contratto è stipulato interamente **a misura**, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale può variare in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

Art. 4- Condizioni Generali

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. I servizi di cui al presente contratto sono inoltre concessi ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

a. ELABORATI TECNICI

1. Relazione tecnica descrittiva e quadro economico del servizio.
2. Computo metrico estimativo.
3. Capitolato Speciale d'Appalto, amministrativo e tecnico.
4. Elenco prezzi unitari.
5. Cronoprogramma dei lavori

6. Quadro economico

7. DUVRI

8. Bozza di Contratto.

b. l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;

c. l'offerta economica e tutti gli altri suddetti documenti si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Stazione Appaltante, documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando - disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

6. Non fanno parte del contratto le quantità delle singole voci rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto ed, in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti applicabili e per quanto vigente;

- il D.M. 7 marzo 2018 n.49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
- le norme in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;
- il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 scaricabile all’indirizzo <http://www.comune.scandiano.re.it/protocolli/>;

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 5- Rappresentante dell’Appaltatore e domicili, direttore di cantiere

1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19/04/2000 n. 145, elegge domicilio presso la sede del Comune di Scandiano – Corso Vallisneri n. 6 - Scandiano. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.

2. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i servizi affidati, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. 19/04/2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione medesima. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio, di cui al comma 1, o delle persone, di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 6- Consegna dei servizi, inizio dei servizi e termine di esecuzione dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore, entro 5 giorni dalla stipula del presente atto.

2. Le parti danno atto che l'Appaltatore, ai fini della stipula del presente, ha trasmesso alla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 90 comma 9 lettera a), b) e dell'allegato XVII ed ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale:

a. Piano operativo di sicurezza, POS, relativo al cantiere in oggetto, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs.81/2008 con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV comma 3.2 del D.Lgs. medesimo.

b. tutti i documenti (prima dell'inizio dei servizi) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e la Documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

3. I servizi dovranno essere condotti in modo che la loro ultimazione avvenga, per tutto quanto di competenza dell'Appaltatore, entro **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei servizi

predisposto dalla stazione Appaltante così come riportato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione (anche su segnalazione dell'Appaltatore) può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale.

6. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di iniziare o ultimare i servizi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

7. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore dell'Esecuzione e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

8. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale.

9. Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dell'Esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.

10. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i servizi ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dell'Esecuzione.

Art. 7- Inderogabilità di esecuzione

1. I servizi di manutenzione ordinaria oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto così come indicato all'art. 16.

Art. 8- Penali in caso di ritardo

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto o il ritardo nell'espletamento dei servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione, rendono passibile l'impresa affidataria delle penali di cui all'art.32 del Capitolato cui si rimanda.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di superamento di detto limite il Committente si riserverà, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Art. 9- Pagamenti

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore al 40% dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per

cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro trenta giorni all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dell'Esecuzione redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: *“servizi a tutto il*” con l'indicazione della data.

4. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento di quanto dovuto è subordinato all'ottenimento del certificato valido di regolarità contributiva.

5. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

6. L'ultima rata di acconto potrà avere, pertanto, un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

8. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00 cent) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi s.p.a. – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

9. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 10- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010, n.136.
2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 7890700B9F:
 - a) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);
 - b) ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG.
3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

Art. 11- Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 12- Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
3. L'Appaltatore dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché

agli eventuali subappaltatori presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e assicurando l'osservanza di quanto previsto nel D.U.V.R.I.

4. L'Appaltatore dovrà osservare, inoltre, tutte le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.

5. Nel caso in cui dovessero determinarsi interferenze, inizialmente non previste, con altri operatori, si provvederà ad aggiornare il D.U.V.R.I.

6. Le persone che vengono investite dall'Appaltatore della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari.

7. L'Appaltatore deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta motivata del Comune deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio.

8. L'Appaltatore mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Art. 13- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso d'esecuzione delle prestazioni ed, in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Emilia. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs.

50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a. Il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

b. il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (ove previsto).

Art. 14- Modifiche al contratto

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15- Protocollo di legalità

1. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nel “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 scaricabile all’indirizzo <http://www.comune.scandiano.re.it/protocolli/>.

Art. 16- Subappalto

1. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3. Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento l’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

a. proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;

b. distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per

ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "servizi svolti dal subappaltatore".

Si precisa che tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Stazione Appaltante e subappaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

In alternativa

6. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.

Art. 17 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

Art. 18 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 19/01/2018, n. 31, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva pari a Euro _____, a mezzo di _____ emessa da

_____ n. _____ in data _____.

Tale importo, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 103, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Appaltatore è in possesso di _____.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di escussione parziale o totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente il Comune.

Il mancato reintegro della garanzia, costituisce clausola risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La garanzia definitiva è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 – Polizza assicurativa e responsabilità

1. E' a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi e delle attività richieste dal presente contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di

qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto il Comune che di terzi, nell'esecuzione dei servizi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del presente contratto, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) _____ emessa da _____ in data _____, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, con i seguenti massimali:

- a. partita 1 – opere oggetto del contratto Euro _____
- b. partita 2 – opere preesistenti Euro _____
- c. partita 3 – demolizione e sgombero Euro _____
- d. responsabilità civile per danni causati a terzi: Euro _____

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i

rappresentanti dell'Appaltatore, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 20 – Recesso

1. Per il recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'affidatario da darsi.

Art. 21 - Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:
 - a. frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
 - b. sospensione unilaterale dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d. raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - e. impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli

da parte del Comune.;

f. ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);

g. mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

h. inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

i. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

j. cessione, anche parziale, del contratto;

k. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

l. perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 32, comma 4, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma di servizio, e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata il Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 23 - Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall'art. 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

Art. 24 - Ultimazione dei servizi

1. Alla scadenza del contratto e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di verifica di conformità. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'Esecuzione, fatto

salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di servizi che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 25 - Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna da parte dell'Appaltatore.

Art. 26 - Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione del contratto, se non in casi di forza maggiore.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento; appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'Esecuzione procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito

l'accertamento dei fatti.

Art. 27 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
 - a) quanto al Comune _____
 - b) quanto all'Appaltatore: _____
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 28 - Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore è obbligato al rispetto del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 scaricabile all'indirizzo <http://www.comune.scandiano.re.it/protocolli/> e il Codice Etico adottato dal Comune di Scandiano con disposizione _____ scaricabile all'indirizzo _____ alla sezione "Amministrazione Trasparente"
2. La violazione degli obblighi di cui al comma di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di REGGIO EMILIA.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 31 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta si applica in misura fissa.
3. Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a Euro _____ dovute sull'originale elettronico sono state assolte versando l'importo tramite modello F23; l'imposta di bollo sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile ed alla documentazione di gara.

Il presente atto, composto di n. _____ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Art. 33 - Clausola espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto: art.7 (Durata ed esecuzione dell'appalto), art. 19 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore – assunzione e trattamento del personale), art.33.2 (Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto).

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale

Comune di Scandiano

Il Dirigete III Settore

Matteo Nasi

Per l'Appaltatore